

128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 128 Gestione della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 128 Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

- - - - -

Art. 128 Gestione della procedura (1)

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. «La nomina dei difensori spetta al curatore.» Il curatore non può assumere la veste di

128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 19 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è anteposto il seguente periodo: «La nomina dei difensori spetta al curatore.».

Precedente formulazione |green

Art. 128 Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Liquidazione coatta amministrativa – Cass. n. 5672/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - dell'attivo - Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell'interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità- Esclusione

[Divieto assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore – Cass. n. 29313/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Giudizi che riguardano il fallimento - Assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore - Divieto - Fondamento - Violazione -

[Organi preposti al fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Cass. n. 24651/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale -Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Delimitazione. L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22385 del 06/09/2019 \(Rv. 655289 - 02\)](#)

Contratti bancari - Nullità del contratto per vizio di forma - Potere di eccezione del curatore - Sussistenza - Fondamento. Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 385

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – liquidazione - dell'attivo - in genere fallimento ed altre procedure concorsuali – fallimento - liquidazione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 12061 del 08/05/2019 \(Rv. 65388](#)

Sequestro conservativo trascritto su bene immobile - Successiva trascrizione dell'acquisto del bene da parte di un terzo – Sopraggiunta conversione del sequestro in pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore procedente -

[128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 \(Gestione della procedura\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 128 Gestione della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 128

128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Gestione della procedura 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29747 del 19/11/2018 \(Rv. 651490 - 01\)](#)

Giudizi in cui è parte il fallimento - Ammissione al gratuito patrocinio - Legittimazione esclusiva a proporre l'istanza - Curatore fallimentare - Sussistenza - Ammissione d'ufficio da parte del g.d. - Esclusione - Fondamento. Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 \(Rv. 649473 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell'azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione. In tema di concordato fallimentare con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 \(Rv. 649473 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell'azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione. In tema di concordato fallimentare con

fine

128 Gestione della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 31 (Gestione della procedura) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello